

EMERGENZA COVID-19 – Decreto “Cura Italia” sospensione obblighi di versamento per tributi e contributi

Si è svolto ieri, 16 marzo, il Consiglio dei ministri all’esito del quale è stato approvato il decreto “Cura Italia”.

Come chiarito dal Ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, nell’ambito della conferenza stampa che si è successivamente tenuta, il decreto emanato riguarda soltanto le misure ritenute urgenti per il mese di marzo (il Ministro ha parlato infatti di “Decreto Marzo”).

In attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, riportiamo di seguito una tabella di sintesi delle principali sospensioni degli obblighi di versamento per tributi e contributi.

<p>Sospensione dei versamenti scadenti il 16 marzo</p>	<p>Tutti i versamenti fiscali scaduti ieri, 16 marzo, sono stati rinviati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al 20 marzo per i contribuenti con ricavi superiori a 2 milioni di euro, • al 31 maggio per gli altri contribuenti. <p>Tutti gli altri versamenti nei confronti delle Pubbliche amministrazioni, compresi i contributi previdenziali e assistenziali, scaduti ieri, 16 marzo, sono prorogati al 20 marzo.</p>
<p>Sospensione dei versamenti</p>	<p>Sono sospesi i versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.03.2020 per i contribuenti che hanno maturato, nel periodo d’imposta precedente, ricavi e compensi di importo non superiore a 2 milioni di euro.</p> <p>Più precisamente, sono oggetto di sospensione non soltanto i versamenti dell’Iva, delle addizionali Irpef e delle ritenute alla fonte, ma anche i contributi previdenziali e assistenziali, nonché i premi dell’assicurazione obbligatoria.</p> <p>I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 31.05.2020. È comunque riconosciuta la possibilità di versare gli importi in 5 rate mensili, sempre a decorrere dal mese di maggio 2020.</p>
<p>Sospensione dei versamenti per particolari categorie di contribuenti</p>	<p>La sospensione dei versamenti delle ritenute e degli adempimenti in materia di contributi previdenziali e assistenziali, riservata dal D.L. 9/2020 alle sole imprese del settore turistico, è estesa ai soggetti maggiormente colpiti dalla crisi, tra l’altro associazioni sportive e enti che gestiscono attività sportive, teatri cinema e servizi di biglietterie e attività di supporto, soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse; soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelateria, pasticcerie, bar e pub, servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, noleggio attrezzature sportive ed altre ancora.</p>
<p>Sospensione termini di pagamento delle cartelle e degli accertamenti esecutivi</p>	<p>Sono sospesi i termini dei versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.05.2020 relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, • avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate, • avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali, • atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, • ingiunzioni e atti esecutivi emessi dagli enti locali. <p>I versamenti dovranno essere effettuati, in un’unica soluzione, entro il 30.06.2020.</p> <p>Dovranno essere invece versati entro il 31.05.2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la rata della “rottamazione ter” scaduta il 28 febbraio 2020; • la rata del “saldo e stralcio” in scadenza il 31 marzo.

Effettuazione ritenute d'acconto: rinvio	<p>I compensi percepiti dai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro non sono soggetti a ritenuta d'acconto di cui agli articoli 25 e 25 bis D.P.R. 600/1973, a fronte della presentazione di apposita dichiarazione da parte del percettore.</p> <p>Non possono beneficiare della disposizione in esame i soggetti che hanno sostenuto nel mese precedente spese per prestazioni di lavoro dipendente.</p> <p>Le ritenute dovranno essere versate in un'unica soluzione, entro il 31 maggio, dal percettore (è tuttavia riconosciuta la possibilità di beneficiare del versamento rateale, versando gli importi in 5 rate di pari importo a decorrere dallo stesso mese di maggio).</p>
Menzione per la rinuncia alle sospensioni	<p>I soggetti che decidono di non avvalersi di una o più tra le sospensioni di versamenti previste effettuando alcuno dei versamenti sospesi, possono chiedere che ne sia data comunicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'Economia e delle Finanze.</p>

Siamo a vostra disposizione per ogni ulteriore approfondimento in merito.

Le informazioni contenute in questa circolare sono esclusivamente a scopo informativo e non fanno riferimento ad alcuna particolare situazione specifica, pertanto possono non contenere tutti gli elementi necessari per assumere decisioni operative. Non costituiscono oggetto di consulenza legale o fiscale.